

Personale docente - Quadro sanzioni disciplinari

Infrazioni	Sanzioni	Fonte normativa
<p>Rappresenta il primo livello di sanzione disciplinare (lieve) e consiste nel richiamo all'osservanza dei doveri professionali e di servizio</p>	<p><i>Avvertimento scritto</i></p>	<p>Comma 3, art 492 d.lgs. 297/1994</p>
<p>È una dichiarazione di biasimo scritta e motivata che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti la funzione docente o i doveri d'ufficio.</p>	<p><i>Censura</i></p>	<p>Art. 493 d.lgs. 297/1994</p>
<p>Rifiuto ingiustificato a testimoniare o a collaborare a un procedimento disciplinare in corso anche presso altra PA</p>	<p><i>Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 15 giorni</i></p>	<p>Art. 55 bis, comma 7 d.lgs. 165/2001</p>
	<p><i>È inflitta dal dirigente scolastico</i></p>	
<p>Consiste nel divieto di esercitare la funzione docente, con la perdita del trattamento economico ordinario, e comporta altresì il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio, a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta.</p>	<p><i>Sospensione dall'insegnamento fino ad un mese</i></p>	<p>Art. 494 d.lgs. 297/1994</p>
<p>Viene inflitta per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio, per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità, per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.</p>		
<p>Violazione degli obblighi della prestazione lavorativa, che abbia comportato condanna della PA al risarcimento del danno</p>	<p><i>Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a tre mesi in proporzione all'entità del risarcimento</i></p>	<p>Art. 55 sexies, comma 1 d.lgs. 165/2001</p>
	<p><i>È inflitta dal dirigente scolastico</i></p>	
<p>È prevista nei casi sopra elencati (art. 494 d.lgs. 297/1994) qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità ed inoltre per uso dell'impiego a fini personali, per atti di violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti, per abuso di autorità. Tale sanzione comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio, elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.</p>	<p><i>Sospensione dall'insegnamento da oltre un mese a sei mesi</i></p>	<p>Art. 495 d.lgs. 297/1994</p>

<p>È inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo. Durante le sospensioni è concesso un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio oltre agli assegni per i carichi di famiglia.</p>	<p><i>Sospensione dall'insegnamento per un periodo di sei mesi e successiva utilizzazione per compiti diversi di quelli inerenti la funzione docente</i></p>	<p>Art. 496 d.lgs. 297/1994</p>
<p>Consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego ed è inflitta per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione; per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla scuola, agli alunni, alle famiglie; per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrative o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza; per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi; per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio; per gravi abusi di autorità.</p>	<p><i>Destituzione</i></p>	<p>Art. 498 d.lgs. 297/1994</p>
<p>Grave danno al funzionamento dell'ufficio per inefficienza e incompetenza professionale accertata tramite il sistema di valutazione (senza sentenza di condanna della PA)</p>	<p><i>Collocamento in disponibilità per due anni e successivo licenziamento o ricollocamento del dipendente con rideterminazione di mansioni e qualifica</i></p>	<p>Art. 55 sexies, comma 2 d.lgs. 165/2001</p>
<p>Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio</p>	<p><i>Licenziamento con preavviso</i></p>	<p>Art. 55 quater, comma 1, lett c) d.lgs. 165/2001</p>
<p>Assenza ingiustificata per più di tre giorni o mancata ripresa del servizio entro il termine fissato dall'amministrazione</p>	<p><i>Licenziamento con preavviso</i></p>	<p>Art. 55 quater, comma 1, lett b) d.lgs. 165/2001</p>
<p>Insufficiente rendimento (con le caratteristiche di cui alla norma).</p>	<p><i>Licenziamento con preavviso</i></p>	<p>Art 55 quater, comma 2 d.lgs. 165/2001</p>
<p>Falsa attestazione della presenza in servizio ovvero giustificazione dell'assenza mediante certificazione medica falsa</p>	<p><i>Licenziamento senza preavviso</i></p>	<p>Art 55 quater, comma 1, lett a) d.lgs. 165/2001</p>
<p>Produzione di documenti o dichiarazioni false per ottenere l'assunzione o in caso di avanzamento di carriera</p>	<p><i>Licenziamento senza preavviso</i></p>	<p>Art 55 quater, comma 1, lett d) d.lgs. 165/2001</p>
<p>Ripetizione nell'ambiente di lavoro, di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore o della dignità personale altrui</p>	<p><i>Licenziamento senza preavviso</i></p>	<p>Art 55 quater, comma 1, lett e) d.lgs. 165/2001</p>
<p>Condanna penale definitiva che preveda l'interdizione perpetua dai pubblici uffici</p>	<p><i>Licenziamento senza preavviso</i></p>	<p>Art. 55 quater, comma 1, lett f) d.lgs. 165/2001</p>